

N. R.G. 39156/2019



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVII CIVILE

Il Giudice, in persona del **dr. Tommaso MARTUCCI**, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. **39156/2019** del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 21/4/2022 e promosso da:

E. GIOVI S.R.L., P. IVA 01301101000, in persona dell'amministratore giudiziario *pro tempore*, nonché dell'Amministratore Giudiziario, dott. Luigi Palumbo, nominato con decreto del 10-27/7/2018 del Tribunale di Roma – GIP dott. De Robbio, rappresentata e difesa, in virtù di procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione, giusta autorizzazione del GIP dott. De Robbio del 17 aprile 2019, dall'avv. Antonio Baccari, C.F. BCCNTN67S23F839I ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Monte Santo n. 52

ATTRICE

contro

GREEN UTILITY S.p.A., (P.IVA: 02886140546), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Via E. Quirino Visconti n. 20, rappresentata e difesa, come da procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta, dall'Avv. Michele Bonetti, (C.F. BNTMHL76T24H501F), presso il cui studio è elettivamente domiciliata

CONVENUTA

OGGETTO: contratto di appalto

CONCLUSIONI:

per l'attrice: "1) condannare, previo accertamento della risoluzione del contratto di appalto, stipulato in data 22 luglio 2016, ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 159/2011, la Società Green Utility S.p.A. alla restituzione della somma corrisposta da E.Giovi S.r.l. di € 308.000,00, oltre IVA, ovvero quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi moratori e/o legali, come per legge, decorrenti dalla data di messa in mora, inviata a mezzo pec;



2) accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione ex art. 56 D. Lgs. 159/2011, con condanna della S.r.l. Green Utility al pagamento della somma di € 308.000,00, oltre iva indebitamente detenuta, oltre interessi moratori e/o legali, come per legge, decorrenti dalla data di messa in mora, inviata a mezzo pec;

3) in via del tutto gradata, accertare e dichiarare che Green Utility non ha eseguito alcuna prestazione in favore di E.Giovi S.r.l., e per l'effetto, condannare la detta Società a corrispondere ad E.Giovi la somma di € 308.000,00, oltre interessi moratori e/o legali (come per legge, decorrenti dalla data di messa in mora, inviata a mezzo pec) ovvero quella diversa, maggiore o minore somma, che verrà ritenuta congrua dal Giudicante e/o proporzionata all'eventuale attività svolta;

4) dichiarare improcedibili, ex artt. 52 - 59 D. Lgs. 159/2011, eventuali domande proposte dalla Società Green Utility S.p.A. nel presente giudizio;

5) condannare la Società convenuta al pagamento di spese e competenze di giudizio.”

per la convenuta: “In rito - In via principale, accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda, per essere stata compromessa in arbitri ogni controversia derivante dal contratto di appalto per cui è causa o comunque ogni controversia ad esso connessa;

- e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio e l'improponibilità della domanda attorea perchè avanzata dinanzi al Giudice Ordinario in violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 16 del contratto di appalto per cui è causa;

- In via subordinata, dichiarare la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 4, con ogni conseguenziale statuizione di legge.

Nel merito:

- In via del tutto preliminare, rigettare in toto la domanda attorea di ripetizione delle somme sino ad oggi corrisposte alla convenuta Green Utility s.p.a., perchè infondata, sia in fatto che in diritto, oltre che priva di qualsivoglia riscontro probatorio;

- e per l'effetto accertare e dichiarare che nel rispetto delle pattuizioni contrattuali intervenute fra le parti, la Green Utility s.p.a. ha legittimamente percepito il pagamento della somma di € 308.000,00 per i costi sostenuti ed i servizi prestati.

- Accertare e dichiarare, altresì, la congruità dei costi del contratto di appalto sottoscritto tra le parti, ai prezzi di mercato vigenti alla data del 22 luglio 2016.

- Con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessorie come per legge;

- ed in ogni caso dichiarare la responsabilità aggravata di parte attrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., 1° e 2° comma”.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 5/6/2019 la s.r.l. E. Giovi, in persona dell'amministratore giudiziario *pro tempore*, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la S.p.A. Green Utility, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedendone la condanna alla ripetizione della somma di € 308.000,00, previo accertamento della risoluzione del contratto di appalto *inter partes* stipulato il 22/7/2016, con vittoria delle spese di lite.

L'attrice esponeva:

- che, con il contratto sopra menzionato, aveva affidato alla Green Utility S.p.A. “l'esecuzione dei lavori da realizzare sull'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico), in particolare il rifacimento di una porzione da 750kWp di un impianto della potenza complessiva di 997,6 kwp, sito nella zona di Malagrotta in Roma”;



- che l'oggetto del contratto prevedeva "l'ottenimento dell'autorizzazione da parte del GSE per il parziale rifacimento dell'impianto; progetti preliminare, definitivo ed esecutivo relativo all'intervento, redazione del PSC; esecuzione dei lavori di posa della porzione d'impianto che va a sostituire quella non più funzionante; direzione dei lavori e CSE", nonché "l'esecuzione dei lavori da realizzare sull'impianto secondo quanto specificato nell'offerta economica e nel progetto preliminare allegati a formare parte integrante del presente contratto, nonché supporto nella definizione dell'assetto impiantistico presso il GSE ed espletamento di tutte le pratiche conseguenti; installazione e gestione del cantiere; supporto nell'espletamento pratiche VVFF ed altri Enti locali, se necessarie; predisposizione e consegna di tutta la documentazione necessaria per garantire il funzionamento degli interventi preposti dall'appaltatore";
- che il prezzo dell'appalto era stato determinato "a corpo, secondo quanto descritto nell'offerta economica e stimato in € 860.000,00 esclusi IVA e oneri per la sicurezza che verranno definiti in fase esecutiva";
- che era stato pattuito il pagamento del corrispettivo delle opere secondo la seguente modalità: "€ 100.000,00 alla comunicazione da parte di GU al Committente tramite pec dell'ottenimento del parere del GSE e dell'inizio delle attività; € 208.000,00 all'ordine dei materiali; € 208.000,00 all'arrivo dei materiali in cantiere; il pagamento del saldo pari ad € 344.000,00 avverrà attraverso la cessione a Green Utility del 50% dei crediti verso il GSE generati dalla produzione dell'impianto mediante atto notificato al GSE con relativa canalizzazione dei flussi finanziari";
- che il Tribunale di Roma, con decreto del 10/7/2018, N.R.G. GIP 13930/2018, aveva disposto il "sequestro impeditivo ex art. 321 cpp dell'azienda e delle quote sociali E.Giovi S.r.l.; il sequestro quale strumento del reato ex art. 321 comma 2, c.p.p. della Società in quanto stabilmente utilizzato per commettere il reato di traffico illecito di rifiuti; il sequestro del profitto del reato ex art. 452 quaterdecies, costituito dalla somma corrispondere al risparmio di spesa per l'omesso emungimento del percolato, nella misura della minor somma quantificata dal consulente in euro 190.652.264,09. Nomina amministratore giudiziario il dott. Luigi Palumbo...";
- che il 27/7/2018 era stata data esecuzione al sequestro, con l'immissione del dott. Palumbo nel possesso dei beni oggetto di sequestro;
- che il 1°/8/2018 la S.p.A. Green Utility aveva comunicato alla s.r.l. E. Giovi quanto segue: "abbiamo appreso da notizie di stampa che la Vs. Società è interessata da provvedimenti di sequestro disposti dal Tribunale di Roma, di rilevante entità per presunti illeciti penali



concernenti il settore dei rifiuti. ... con la presente si sospende l'esecuzione del contratto dal momento che lo status giuridico (azienda sequestrata) e di conseguenza le condizioni patrimoniali della EGiovi sono incontrovertibilmente divenute tali da porre in evidente stato di pericolo il conseguimento dei pagamenti dovuti in ragione dell'appalto”;

- che il 15/1/2019 l'Amministratore Giudiziario, ai sensi dell'art. 56 D. LGS. 159/2011, aveva proceduto alla risoluzione del contratto, anche in considerazione della notevole sproporzione riscontrata tra l'importo contrattuale e quello ritenuto congruo per i lavori in oggetto, invitando la controparte a verificare la possibilità di formulare una nuova offerta economica ovvero a restituire le somme percepite;

- che, con comunicazione del 15/2/2019, la Green Utility S.p.A. aveva contestato genericamente quanto dedotto dall'Amministratore Giudiziario, proponendo una riduzione di € 100.000,00 dell'originario prezzo del contratto di appalto, ma, con lettera inviata a mezzo pec l'11/4/2019, l'Amministratore Giudiziario, tramite il suo difensore, aveva invitato l'odierna convenuta alla restituzione della somma di € 308.000,00, oltre agli interessi, percepita dalla convenuta in virtù del contratto *inter partes*;

- che l'Amministratore Giudiziario, con provvedimento del Tribunale di Roma – GIP De Robbio, del 17/4/2019 era stato autorizzato ad agire nei confronti della S.p.A. Green Utility per ottenere la restituzione della somma di € 308.000,00.

Tanto premesso, l'attrice concludeva come in epigrafe.

La S.p.A. Green Utility, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, costituitasi con comparsa del 30/9/2019, eccepiva, in via pregiudiziale, l'incompetenza del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale di cui all'art. 16 del contratto *inter partes*, che devolveva in arbitrato ogni controversia relativa al rapporto.

La convenuta eccepiva, inoltre, la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza dell'oggetto e, nel merito, contestava l'avversa pretesa restitutoria, ritenendo congrua la somma ricevuta in esecuzione dell'appalto su cui si controverte, avuto riguardo alla corrispondenza tra i prezzi pattuiti e quelli di mercato.

Esperiti gli incumbenti preliminari ed intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21/4/2022, svoltasi in modalità cartolare, al cui esito tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.



La S.p.A. Green Utility eccepisce *in primis* l'incompetenza del giudice ordinario per avere le parti devoluto in arbitrato le controversie relative al contratto su cui si controverte.

L'eccezione è infondata.

E' documentale che la s.r.l. E. Giovi, con contratto stipulato il 22/7/2016, ha affidato alla S.p.A. Green Utility "l'esecuzione dei lavori da realizzare sull'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico), in particolare il rifacimento di una porzione da 750kWp di un impianto della potenza complessiva di 997,6 kwp, sito nella zona di Malagrotta in Roma".

L'appalto ha ad oggetto, in particolare, "l'ottenimento dell'autorizzazione da parte del GSE per il parziale rifacimento dell'impianto; progetti preliminare, definitivo ed esecutivo relativo all'intervento, redazione del PSC; esecuzione dei lavori di posa della porzione d'impianto che va a sostituire quella non più funzionante; direzione dei lavori e CSE", nonché "l'esecuzione dei lavori da realizzare sull'impianto secondo quanto specificato nell'offerta economica e nel progetto preliminare allegati a formare parte integrante del presente contratto, nonché supporto nella definizione dell'assetto impiantistico presso il GSE ed espletamento di tutte le pratiche conseguenti; installazione e gestione del cantiere; supporto nell'espletamento pratiche VVFF ed altri Enti locali, se necessarie; predisposizione e consegna di tutta la documentazione necessaria per garantire il funzionamento degli interventi preposti dall'appaltatore" ed il prezzo era determinato "a corpo, secondo quanto descritto nell'offerta economica e stimato in € 860.000,00 esclusi IVA e oneri per la sicurezza che verranno definiti in fase esecutiva".

Ai sensi dell'art. 16 del contratto è previsto che "Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, o comunque ad esso connesse, saranno risolte in conformità del Regolamento di conciliazione ed Arbitrato della Camera Arbitrale Italiana, con sede in Roma, attualmente in via Archimede n. 116, da un collegio arbitrale composto di tre membri che saranno nominati in conformità del suddetto Regolamento. L'arbitrato avrà sede in Roma. L'arbitro deciderà secondo diritto in via rituale".

Trattasi pertanto di una clausola compromissoria con cui le parti hanno devoluto in arbitrato rituale tutte le controversie relative all'appalto, comprese le questioni afferenti alla risoluzione.

Non rileva, astrattamente e in via generale, ai fini della operatività della clausola compromissoria, l'intervenuta risoluzione del contratto, stante l'autonomia della clausola compromissoria, predicata dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, in virtù del principio di autonomia della clausola compromissoria, essa ha un'individualità nettamente distinta dal contratto nel quale è inserita, non costituendone un accessorio. Ne



consegue che la nullità del negozio sostanziale non travolge, per trascinamento, la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri l'accertamento della dedotta invalidità (cfr. Cass. civ. n. 25024 del 06/11/2013).

Tanto esposto quanto alla ipotesi di nullità del contratto contenente una clausola compromissoria, a fortiori nell'ipotesi di risoluzione del contratto la clausola compromissoria mantiene la sua efficacia al fine di regolare le controversie insorte tra le parti, comprese quelle inerenti alla risoluzione medesima, nelle ipotesi, come quella all'esame del Tribunale, di clausola arbitrale di ampia portata, comprensiva, cioè, di tutte le potenziali controversie tra i contraenti.

Deve, tuttavia, esaminarsi la questione dell'opponibilità della clausola compromissoria all'amministratore giudiziario della s.r.l. E. Giovi, poiché nella fattispecie la risoluzione del contratto è stata disposta dall'amministratore giudiziario dell'attrice, nominato ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011.

Giova premettere che il GIP presso il Tribunale di Roma, con decreto depositato il 10/7/2018, ha sottoposto a sequestro ex art. 321, co. I c.p.p. l'azienda e le quote della s.r.l. E. Giovi, nonché, ai sensi del II comma del citato art. 321 c.p.p., la società stessa quale strumento per commettere il reato di traffico illecito di rifiuti di cui agli artt. 452-*quaterdecies* c.p. e 256 D.Lgs. n. 152/2006, nel corso del procedimento penale intrapreso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma contro Manlio Cerroni ed è stato nominato quale amministratore giudiziario Luigi Palumbo, il quale, in data 15/1/2019, ha proceduto alla risoluzione del contratto d'appalto *inter partes* stipulato il 22/7/2016, ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. n. 159/2011 ed in seguito ha chiesto alla Green Utility S.p.A. la restituzione di quanto corrisposto dall'odierna attrice in esecuzione del contratto.

Orbene, quanto alla opponibilità della clausola compromissoria alla società contraente sottoposta a sequestro ex art. 321, co. I c.p.c., giova richiamare un recente arresto della Suprema Corte, secondo cui, in tema di arbitrato, la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società non è opponibile allo Stato, divenuto socio a seguito della confisca delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 416 *bis*, comma 7, c.p., poiché la deroga alla competenza dell'autorità giurisdizionale può operare solo a seguito di una scelta volontaria, mentre, in caso di confisca, l'ingresso in società dello Stato si verifica "ex lege" per effetto di un acquisto a titolo originario, che piega lo scopo sociale alla finalità di conservazione del patrimonio aziendale per il tempo necessario alla definitiva destinazione dei beni confiscati (cfr. Cass. civ. n. 6068 del 04/03/2021. La S.C., in sede di regolamento di competenza, ha escluso l'operatività della clausola



compromissoria statutaria in riferimento all'azione di responsabilità promossa ex art. 2476 c.c. dallo Stato, quale socio unico di una s.r.l. a cui erano state confiscate tutte le partecipazioni societarie).

Dai principi predicati dalla Suprema Corte nella citata sentenza emerge che, pur nell'ottica del generale *favor* espresso dal legislatore negli ultimi decenni per la soluzione arbitrale, la pienezza della manifestazione del consenso è il necessario presupposto della scelta arbitrale.

Tale sistema di regole si fonda sul principio secondo cui la clausola compromissoria, reputata particolarmente incisiva sui diritti della parte, non può vincolare soggetti diversi da quelli che l'abbiano stipulata o accettata, derogando alla giurisdizione ordinaria, dunque con imprescindibile fondamento consensuale. L'indefettibilità della manifestazione del consenso al vincolo arbitrale deriva dal rispetto delle fondamentali garanzie costituzionali di cui agli artt. 24, 25 e 102 Cost., norme che sanciscono il diritto di agire in giudizio e il correlativo esercizio, riservando la funzione giurisdizionale statale ai giudici ordinari. È, quindi, costante l'affermazione del principio secondo cui il fondamento dell'arbitrato è da rinvenire nella libera scelta delle parti, poiché solo queste possono disporre del diritto di difesa, derogando alla normale competenza delle autorità giurisdizionali: in tal senso il giudice delle leggi (cfr. Corte cost. n. 123 del 13/6/2018; Corte cost. n. 221 dell'8/6/2005; Corte cost. n. 115 del 21/4/2000; Corte cost. n. 325 del 24/7/1998, n. 325).

Nella specie, la clausola compromissoria non è opponibile all'amministratore giudiziario della società attrice, chiamato alla gestione di quest'ultima *iussu iudicis* per effetto di una norma di legge che consente al giudice, nel corso di un procedimento penale, di disporre il sequestro delle quote sociali appartenenti all'indagato e della società che costituisca lo strumento per commettere il reato per cui si procede, giusta il disposto dell'art. 321 c.p.p..

Difetta, infatti, in capo all'amministratore giudiziario dell'attrice l'elemento volontaristico in ordine alla clausola compromissoria, che non può pertanto produrre effetti nei suoi confronti.

Sussiste, quindi, la competenza del giudice ordinario a decidere la presente causa.

Nel merito, la decisione dell'amministratore giudiziario di risolvere il contratto è in linea con quanto disposto dall'art. 56 D.Lgs. n. 159/2011, avuto riguardo ai motivi addotti a fondamento della risoluzione dell'appalto, sicché l'attrice ha diritto alla ripetizione delle somme versate in esecuzione del contratto risolto, compreso l'importo di € 100,000,00, corrisposto a seguito del rilascio del parere da parte della S.p.A. GSE, segnatamente il nullaosta ottenuto a marzo 2017,



non rilevando in contrario che trattasi di prestazione eseguita, essendo in ogni caso travolta dalla retroattività dell'effetto tipico della risoluzione contrattuale.

Invero, in tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale "restitutio in integrum", non essendo un contratto a prestazioni periodiche o continue (cfr. Cass. civ. n. 27640 del 30/10/2018).

L'appalto, invero, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite.

Trova, quindi, applicazione l'art. 1458 c.c. circa l'efficacia retroattiva della risoluzione del contratto, sicché, pronunciata la risoluzione, i crediti ed i debiti derivanti da quel contratto si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti, per ciascuno dei quali si verifica, a prescindere dall'imputabilità dell'inadempimento, rilevante ad altri fini, una totale "restitutio in integrum" (cfr. Cass. civ. n. 3455 del 20/02/2015).

Si rileva, infatti, che nella specie i servizi resi dall'appaltatrice non avevano carattere periodico, quindi i pagamenti eseguiti dalla committente non si sottraggono alla generale retroattività della risoluzione contrattuale.

La S.p.A. Green Utility non ha provato, inoltre, che la controparte si sia giovata delle prestazioni già eseguite in esecuzione del contratto di appalto *inter partes*, sicché non è configurabile l'ingiustificato arricchimento della committente che, a norma dell'art. 2041 c.c., giustifica la ritenzione, da parte dell'appaltatore, del prezzo pagato dall'appaltante.

In conclusione, accertata l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto *inter partes* stipulato il 22/7/2016 ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. n. 159/2011, la S.p.A. Green Utility va condannata al pagamento in favore della s.r.l. E. Giovi della somma di € 308.000,00, oltre all'IVA ed agli interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

visto l'art. 281-*quinquies* c.p.c.;



il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa introdotta con atto di citazione notificato in data 5/6/2019 dalla s.r.l. E. Giovi, in persona dell'amministratore giudiziario *pro tempore*, avverso la S.p.A. Green Utility, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, *contrariis reiectis*:

ACCERTATA l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto *inter partes* stipulato il 22/7/2016 ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. n. 159/2011, DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA la S.p.A. Green Utility al pagamento in favore della s.r.l. E. Giovi della somma di € 308.000,00, oltre all'IVA ed agli interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo;

CONDANNA la S.p.A. Green Utility al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida in € 12.000,00 per compenso professionale ed € 1.241,00 per spese, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, li 12/7/2022.

Il Giudice

dr. Tommaso Martucci

